

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – Ia Sezione – Sentenza n. C-456/98 del 13 luglio 2000, n. 456.

Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Normativa nazionale che subordina la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo - Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 86/653/CEE)

Massima

1. La direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.

(v. punti 14, 19 e dispositivo)

2. Il giudice nazionale, nell'applicare disposizioni del diritto nazionale anteriori o successive ad una determinata direttiva, è tenuto ad interpretarle quanto più possibile alla luce del tenore e della finalità della direttiva stessa, in modo da consentirne un'applicazione conforme agli obiettivi di quest'ultima.

(v. punti 16, 19 e dispositivo)

Parti

Nel procedimento C-456/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Brescia nella causa dinanzi ad esso pendente

tra

Centrosteel Srl

e

Adipol GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17), nonché sull'interpretazione degli articoli del Trattato CE contenuti nella parte terza, titolo III, secondo e terzo capo, riguardanti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Adipol GmbH dagli avv.ti B. Terrano, del foro di Trieste, e G. Orlandi, del foro di Brescia;
 - per il governo italiano dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor P.G. Ferri, avvocato dello Stato;
 - per la Commissione delle Comunità europee dalla signora M. Patakia e dal signor A. Aresu, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
- vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2000,

ha pronunciato la seguente Sentenza

Motivazione della sentenza

1. Con ordinanza 24 novembre 1998, pervenuta alla Corte il 15 dicembre successivo, il Pretore di Brescia ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), nonché sull'interpretazione degli articoli del Trattato CE contenuti nella parte terza, titolo III, secondo e terzo capo, riguardanti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Centrosteeel Srl (in prosieguo: la «Centrosteeel»), società con sede in Brescia, e la Adipol GmbH (in prosieguo: l'«Adipol»), società con sede in Vienna (Austria).

3. Dal fascicolo della causa principale emerge che la Centrosteeel svolgeva, nel periodo compreso tra il 1989 e il 1991, attività di agente commerciale a favore dell'Adipol sulla base di un contratto di agenzia stipulato fra le parti. A seguito della risoluzione del contratto, la Centrosteeel chiedeva la corresponsione di una determinata somma di denaro a titolo di provvigione.

4. Essendosi l'Adipol rifiutata di versare la somma pretesa dalla Centrosteeel, la controversia veniva sottoposta in primo grado al Pretore di Brescia, dinanzi al quale la convenuta deduceva la nullità del contratto di agenzia in conseguenza della mancata iscrizione della Centrosteeel nell'albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, iscrizione obbligatoria in base all'art. 2 della legge italiana 3 maggio 1985, n. 204 (GURI 22 maggio 1985, n. 119, pag. 3623; in prosieguo: la «legge n. 204»).

5. Tale disposizione prevede l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, al quale «devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere attività di agente o di rappresentante di commercio». L'art. 9 della legge n. 204 «fa divieto a chi non è iscritto al ruolo previsto dalla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio».

6. Secondo quanto indicato nell'ordinanza di rinvio, i giudici italiani hanno costantemente ritenuto in passato che il contratto di agenzia concluso da un soggetto non iscritto nel detto albo fosse nullo per violazione della norma imperativa dettata dall'art. 9 della legge n. 204 e che il soggetto medesimo non potesse agire in giudizio per ottenere le commissioni e indennità relative all'attività svolta.

7. Adita in via pregiudiziale in merito a tale questione dal Tribunale di Bologna, la Corte ha affermato che la direttiva osta a una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo (sentenza 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone, Racc. pag. I-2191).

8. La Corte ha rilevato in tale sentenza che, in ordine alla forma del contratto di agenzia, l'art. 13, n. 2, della direttiva, menziona, ai fini della validità del contratto, unicamente la condizione dell'atto scritto. Atteso che il legislatore comunitario ha disciplinato in maniera esauriente la materia, gli Stati membri non possono quindi imporre, oltre alla redazione di un atto scritto, alcun'altra condizione (sentenza Bellone, citata supra, punto 14).

9. Il giudice di rinvio, richiamandosi alla menzionata sentenza Bellone, considerato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le direttive non producono effetti diretti sui rapporti fra i singoli, sostiene che la sentenza medesima non è sufficiente ad escludere l'applicazione della legge n. 204 nella controversia sottopostagli. A suo parere, occorrerebbe quindi ricorrere, nell'eventualità, direttamente alle disposizioni del Trattato, in particolare a quelle relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, disposizioni che, a differenza della direttiva, sarebbero direttamente ed immediatamente applicabili negli ordinamenti giuridici nazionali. L'eventuale incompatibilità della normativa italiana con tali principi comunitari implicherebbe inevitabilmente la disapplicazione di quest'ultima.

10. Alla luce di tali considerazioni il giudice di rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Quale sia l'interpretazione degli artt. 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del Trattato CE; in particolare, se costituiscano restrizione alla libertà di stabilimento gli artt. 2 e 9 della legge italiana n. 204 del 1985, in forza dei quali è obbligatoria l'iscrizione ad un albo per chi svolga attività di agente, ed è nullo il contratto di agenzia stipulato da chi non sia iscritto all'albo.

2) Se le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento di cui agli artt. 52-58 ostino ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo.

3) Se le norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi di cui agli artt. 59-66 ostino ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo».

Sulla ricevibilità

11. L'Adipol, il governo italiano e la Commissione deducono l'irricevibilità del rinvio pregiudiziale in considerazione dei seguenti motivi:

- esso sarebbe fondato su una erronea valutazione dei fatti, atteso che la Centrosteeel non avrebbe agito in qualità di agente commerciale, bensì avrebbe

semplicemente ottenuto taluni pagamenti dall'Adipol in base a un accordo di dubbia validità (Adipol);

- le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi non sarebbero state invocate dalle parti nella causa principale (Adipol);

- le norme in materia di diritto internazionale privato non attribuirebbero la giurisdizione sulla causa principale ai giudici italiani, atteso che la giurisdizione sulla medesima spetterebbe unicamente ai giudici austriaci (Commissione);

- le questioni poste sarebbero inutili ai fini della soluzione della causa principale (Adipol, governo italiano e Commissione).

12. In proposito, eccezion fatta per l'ultimo argomento dedotto, che si ricollega in realtà al merito della causa e sarà quindi trattato unitamente ad esso, le altre eccezioni di irricevibilità sollevate non possono trovare accoglimento per i motivi esposti dall'avvocato generale ai punti 10-27 delle sue conclusioni e che la Corte fa propri.

Nel merito

13. Si deve ricordare, in limine, che la direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri riguardanti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agente commerciale, indipendentemente da qualsiasi elemento transfrontaliero. La sfera di applicazione della direttiva si estende quindi al di là di quella delle libertà fondamentali sancite dal Trattato.

14. Occorre parimenti rammentare che, nella menzionata sentenza Bellone, la Corte si è pronunciata su una fattispecie identica a quella da cui è scaturita la controversia pendente dinanzi al giudice di rinvio, vale a dire la validità di un contratto di agenzia, soggetto al diritto italiano, quando l'agente non sia iscritto nell'albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In tale sentenza la Corte ha affermato che la direttiva osta a che la validità del contratto di agenzia sia subordinata all'iscrizione dell'agente di commercio in un siffatto albo.

15. E' certamente vero che, come emerge da costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di idonea trasposizione nell'ordinamento nazionale, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20).

16. Tuttavia, risulta parimenti dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20; Faccini Dori, citata supra, punto 26, e 27 giugno 2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, Racc. pag. I-4941, punto 30) che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE).

17. Pertanto, quando è adito per una controversia rientrante nella sfera di applicazione della direttiva e scaturita da fatti successivi alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva medesima, il giudice di rinvio, applicando le disposizioni del diritto nazionale ovvero una giurisprudenza interna consolidata - come sembra essere nella specie della causa principale -, deve interpretarle in modo da consentirne un'applicazione conforme agli scopi della direttiva. A tal riguardo, come rilevato dall'avvocato generale al punto 36 delle sue conclusioni, sembra che la Corte suprema di cassazione abbia già provveduto, a seguito della menzionata sentenza Bellone, a modificare la propria giurisprudenza nel senso che l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, dettato dalla legge n. 204, non implica più, nel diritto italiano, la nullità del contratto di agenzia.

18. Alla luce delle suesposte considerazioni non appare più necessario, come giustamente osservato dal governo italiano e dalla Commissione, procedere alla soluzione delle questioni del giudice a quo riguardanti le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, atteso che la controversia pendente dinanzi al detto giudice può essere risolta sulla base della direttiva e della giurisprudenza della Corte relativa agli effetti delle direttive.

19. Ciò premesso, le questioni pregiudiziali devono essere risolte nel senso che la direttiva osta a una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo. Il giudice nazionale, nell'applicare disposizioni del diritto nazionale anteriori o successive alla detta direttiva, è tenuto ad interpretarle quanto più possibile alla luce del tenore e della finalità della direttiva stessa, in modo da consentirne un'applicazione conforme agli obiettivi di quest'ultima.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

20. Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Brescia con ordinanza 24 novembre 1998,

dichiara:

La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo. Il giudice nazionale, nell'applicare disposizioni del diritto nazionale anteriori o successive alla detta direttiva, è tenuto ad interpretarle quanto più possibile alla luce del tenore e della finalità della direttiva stessa, in modo da consentirne un'applicazione conforme agli obiettivi di quest'ultima.